

Sent. N. 21203 del 5 novembre 2004

(emessa il 7 ottobre 2004) dalla Corte Cass., Sez. Trib. - Pres. Favara, Rel. Ruggiero

Massima:

**IMPOSTA LOCALE SU REDDITO –IRAP- PRESUPPOSTI- STABILE ORGANIZZAZIONE- CASO DI SPECIE**

Deve essere confermata la sentenza di secondo grado che escluda l'assoggettamento ad IRAP di un professionista (nel caso di specie ingegnere con imponibile oltre 124 milioni di lire nel 1998) che argomentatamente escluda la sussistenza del requisito della attività "autonomamente organizzata" pur in presenza di beni strumentali e di occasionali compensi a terzi.

**NOTA:**

La sentenza pur con una motivazione prevalentemente in fatto, risolve anche una questione di diritto respingendo la tesi della Agenzia delle Entrate secondo cui "l'esistenza pur minima del requisito dell'organizzazione sia una connotazione tipica del lavoro autonomo" (Ris. n.32/E del 31 gennaio 2002, che riprende la circolare n.141/E del 4 giugno 1998, entrambe in Banca dati Fisconline).

Nella articolata giurisprudenza in proposito cfr. da ultimo la sentenza n. 215 del 20 settembre 2004 della Comm. trib. prov. di Cosenza (in Banca dati Fisconline).